Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/03/2016, nella SEZIONE TERZA civile del Tribunale di Treviso , all'udienza del Giudice dott. Deli Luca, è chiamata la causa
TRA

- ATTORE
E
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.
- CONVENUTO

Sono presenti:
l'Avv. per delega dell'Avv. FABIANI FRANCO, per l'attore la quale conclude come da foglio di pc depositato per via telematica in data 29.2.2016
l'Avv. il quale conclude come da comparsa di costituzione e risposta.

Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi decide la causa dando lettura, nessuno presente, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.

(c) Copyright Antares Srl

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Deli Luca, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
TRA

elett.te dom.to alla VIA ALBERTOLLI 9 22100 COMO presso lo studio dell'Avv. FABIANI FRANCO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. elett.te dom.to alla MONTEBELLUNA presso lo studio dell'Avv. dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTA

Firmato Da: LUCA DELI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c767

CONCLUSIONI

Per parte Attrice: "Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, anche successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR 09/02/2000, nonché dell'addebito di somme per spese fisse di chiusura periodica e per minori CMS, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla attrice la somma di € 44.679,78 come risultante dalla esperita istruttoria realizzata ad opera del dott. Francescon in risposta al formulato quesito peritale, oltre interessi legali calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari."

(c) Copyright Antares Srl

Per parte Convenuta: " In via preliminare accertarsi e dichiararsi, in tutto o in parte, l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione vantato dal [redacted] per decorso del termine decennale; accertarsi e dichiararsi l'ammissibilità e tardività delle domande attoree per la mancata contestazione degli estratti conto periodici ex art. 119 TUB. In via principale di merito: respingersi le domande attoree perché del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Le domande attoree, come modificate nelle conclusioni rassegnate e sopra trascritte, sono fondate e meritano accoglimento.

Il sig. [redacted] ha convenuto in giudizio BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 68.528,82, o la maggiore o minore somma risultante in corso di causa, a titolo di rimborso di somme illegittimamente corrisposte alla Banca nel corso del rapporto di conto corrente; il correntista ha infatti dedotto l'assenza di una valida pattuizione contrattuale e, quindi, l'illegittima applicazione da parte della Banca di interessi anatocistici, di CMS, di spese fisse di chiusura periodica, di interessi usurari e di interessi ultralegali.

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. si è costituita eccependo la prescrizione del diritto alla ripetizione per decorso, da ogni singolo addebito, del termine decennale richiamando la sentenza n. [redacted] delle SSUU in tema di distinzione delle operazioni in conto di natura solutoria e di natura rispristinatoria; ha affermato la legittimità della pratica anatocistica, sia per il periodo ante sia per il periodo post delibera CICR, nonché la legittimità delle condizioni economiche applicate in corso di rapporto in quanto espressamente pattuite nel rispetto della normativa vigente e delle pluriennali prassi in materia, quali gli usi piazza (essendo un c/c aperto in data anteriore all'entrata in vigore delle norme in mate-

Firmato Da: LUCA DELI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c767

ria di trasparenza bancaria e del Testo Unico) ed infine ha contestato il superamento dei tassi soglia.
La causa è stata istruita tramite una consulenza tecnica d'ufficio a cura del Dott. Francescon Giovanni, che viene posta alla base della presente decisione in quanto ritenuta dallo scrivente logica, completa ed attendibile.
Preliminarmente occorre osservare come l'eccezione di prescrizione di parte convenuta non possa trovare accoglimento, neppure parzialmente, in quanto la mancanza della documentazione necessaria ha impedito l'indagine da parte del perito. Giova ricordare che la Banca convenuta ha l'onere di provare la propria eccezione versando in atti idonea documentazione contabile che permetta di verificare quali importi siano divenuti irripetibili secondo i principi enunciati dalla richiamata Cassazione (si v. anche Cass. Civ. nr. 4518/2014) .
Non essendo possibile distinguere tra rimesse solutorie o ripristinatorie, il termine prescrizionale ordinario va fatto decorrere dal momento della chiusura del conto (estinto in data 17.11.2006). Sul punto si ricorda che solo al momento della chiusura del conto, in ragione della unitarietà del rapporto di conto corrente, vengono stabilite definitivamente le poste di dare e avere tra le parti, determinandosi un saldo di chiusura (nel caso di specie a zero) costituente "pagamento", del quale può essere richiesta l'immediata ripetizione entro il termine decennale decorrente da tale data. La prescrizione è stata interrotta nel 2013 con la notifica dell'atto di citazione (7.1.2013).
Il rapporto di c/c n. 218, oggetto di lite, non risulta mai stato pattuito per iscritto ed, anzi, risulta ignota la data della sua "negoziazione e pattuizione" ; invero la stessa Banca richiama nelle sue difese gli usi piazza ed in generale le prassi contrattuali usuali prima degli anni 90'.
(c) Copyright Antares Srl
Conseguentemente, in tema di ricalcolo delle condizioni economiche nella perizia d'ufficio, è stato correttamente considerato l'unico contratto agli atti, ovvero l'apertura di credito del 30.9.2006; mentre sono state escluse le condizioni economiche (cms, spese chiusura, tassi di interesse bancari sono stati sostituiti con quelli legali) precedenti a tale data in quanto mai pattuite e pertanto illegittime.
Nel merito del giudizio, parte attrice ha dedotto l'illegittimità, per mancanza di una qualsiasi pattuizione, della capitalizzazione periodica degli interessi passivi operata dalla Banca convenuta nel corso rapporto di conto corrente.
Tale circostanza (la mancata pattuizione) risulta pacifica, ed è parimenti pacifico che non vi sia stata alcuna pattuizione successiva all'entrata in vigore della delibera CICR (30.6.2000): ciò comporta la totale esclusione di ogni forma di anatocismo per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Si osserva, concisamente, che:
a) Va ribadita l'illegittimità della prassi anotocistica per violazione dell'art. 1283 c.c., a prescindere dall'esistenza o meno di una pattuizione sul punto, per il periodo precedente all'entrata in vigore della delibera CICR; per giurisprudenza ormai consolidata, anche di questo Tribunale, l'adeguamento alla delibera CICR deve avvenire tramite una nuova e specifica pattuizione scritta, non essendo sufficiente la mera comunicazione o in generale un mero adeguamento unilaterale della Banca (in base all'art. 7) ai criteri previsti dalla succitata delibera ; è noto, infatti, che la Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 25, comma 3 D.Lgs.

Firmato Da: LUCA DELI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c767

342/1999, determinando, con effetto domino, il venir meno della base normativa della norma secondaria in oggetto (l'art. 7 delibera CICR). Inoltre nel caso di specie non si è neppure in presenza di una clausola pattizia nulla: trattasi di una prassi adottata unilateralmente dalla Banca (posta l'assoluta caenza di prova in merito ad una prevenuta negoziazione.

b) Il CTU ha verificato, seguendo le istruzioni della Banca d'Italia, la presenza di diversi sconfinamenti dal tasso soglia usurario (in 14 trimestri), con conseguente applicazione in sostituzione dei saggi legali codicistici. Parte convenuta deduce l'erroneità ed inammissibilità del metodo di ricalcolo sintetico utilizzato dal CTU a fronte della mancata produzione in giudizio degli estratti conto in forma integrale; nonché l'omessa produzione da parte attrice dei decreti ministeriali sui tassi soglia e l'erroneo utilizzo della nota del 2005 della Banca d'Italia in tema di usura. Orbene la produzione documentale di parte attrice (gli scalari) è stata ritenuta sufficiente dall'ausiliario del giudice ai fini del ricalcolo del saldo bancario. Egli ha effettuato un conteggio corretto ed attendibile sotto il profilo logico e tecnico, richiamando e spiegando in modo accurato e diffuso i criteri utilizzati (p. 14 e 15 della perizia). Parimenti dettagliato ed attendibile risulta il richiamo alle istruzioni ed alle note della Banca D'Italia in tema di usura (in particolare p. 7-8-9 della perizia); l'utilizzo da parte del perito dei decreti ministeriali non può incontrare alcuna censura trattando di una fonte di diritto, di natura secondaria, di pubblico dominio.

c) Le risultanze peritali sono state condivise in toto da parte attrice, che ha modificato le proprie conclusioni adottando il conteggio dell'ausiliario del giudice.

(c) Copyright Antares Srl

Il saldo del conto corrente va pertanto rideterminato, facendo proprie le conclusioni della consulenza contabile alle quali si rinvia per relationem, alla data del 17.11.2006 (chiusura conto), che hanno accertato un saldo attivo di euro 44.679,78 rispetto al saldo contabile allegato dalla banca, pari a zero.

Conclusivamente la domanda di ripetizione di parte attrice va accolta con conseguente condanna della Banca a pagare tale somma; le spese di lite, liquidate come da dispositivo, e le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nonché quelle di ctp, documentate dal bonifico dimesso , seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-accertata che BANCA POPOLARE DI VICENZA ha addebitato maggiori addebiti illegittimi per complessivi euro 44.679,78 sul conto corrente

- condanna BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. a pagare in favore di la somma di euro 44.679,78, oltre interessi legali calcolati dalla data della domanda (notificata in data 7.1.2013) al momento del saldo effettivo;

- condanna BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A. alla rifusione delle spese di lite in favore di di cui si autorizza la distrazione in favore dei difensori antistatario, avv. Franco Fabiani, e che si liquidano come segue:

Firmato Da: LUCA DELI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c767

Fase di studio della controversia € 810,00
Fase introduttiva del giudizio € 574,00
Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.204,00
Fase decisionale € 1.384,00
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 3.972,00

PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 € 3.972,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 595,80
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 668,00
Totale € 5.235,80

(c) Copyright Antares Srl

oltre CPA ed IVA come per legge.
- pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate, a carico di parte convenuta e condanna la stessa a rifondere l'attrice delle spese di ctp , pari ad euro 4791,10-
E' verbale, ore 20.00 .

Il Giudice
(dott. Deli Luca)

Firmato Da: LUCA DELI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c767